

All. A

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CUOCHI PROVINCIA CAGLIARI".



ART. 1 denominazione, durata e sede

- A) E' costituita un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CUOCHI PROVINCIA CAGLIARI", di qui in avanti denominata A.C.P.C., con sede provvisoria in NURAMINIS Via Mad. Del Carmine , 49.
- B) L' A.C.P.C potrà stabilire Sedi di rappresentanza in altre città della Provincia , senza che ciò comporti modifica al presente statuto. Tuttora l'Associazione Cuochi Provincia Cagliari comprende anche le nuove nate Provincie del Medio Campidano e di Carbonia – Iglesias .
- C) La durata dell' A.C.P.C è illimitata.

ART. 2 finalità

L' A.C.P.C è apartitica, indipendente e senza finalità di lucro.

ART. 3 condizioni per ammissione

A.C.P.C è formata da: Cuochi Professionisti che esercitano o hanno esercitato ad ogni livello la professione del "CUOCO" senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impegno, dagli allievi dei corsi di cucina degli Istituti Alberghieri Statali, dei Centri di Formazione Professionale Alberghiera sia regionale che autorizzati, nonché da sostenitori o estimatori dell'arte culinaria, previamente riconosciuti dall'A.C.P.C. stessa. Possono aderire all'A.C.P.C. i cittadini italiani, anche se residenti all'estero, e Professionisti che operano o che hanno operato sul territorio nazionale anche non residenti. Gli associati siano essi soci fondatori o ordinari hanno gli stessi diritti e doveri .

ART. 4 Scopi

L' A.C.P.C ha per scopo:

- raccogliere e unificare, intorno ad essa, i Cuochi della provincia o operanti nel territorio , gli allievi dei corsi di cucina delle Scuole Alberghiere di ogni ordine e grado per dar vita ad uno spirito unitario di categoria al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale, economica e professionale;
- creare con ogni mezzo, occasione di incontri, di dibattiti sui problemi di categoria con riunioni, assemblee, congressi, sia direttamente, sia tramite la stampa e le pubbliche manifestazioni, alla qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi di informazione e competenza già esistenti;
- approfondire le conoscenze tecniche nel settore di cucina ed alberghiero, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi e alle necessità regionali, nazionali ed internazionali;
- evidenziare, mediante manifestazioni, concorsi, premi et similari, l'attività meritoria dei cuochi, le loro capacità e il loro spirito d'iniziativa, vivificando così l'Associazione, al fine di far meglio conoscere in quale misura essa contribuisce allo sviluppo turistico e alla fama della nostra cucina;
- ottenere dalle pubbliche autorità e dagli imprenditori privati del settore, il riconoscimento morale e giuridico, nonché l'aiuto necessario per il perseguimento dei fini statutari;
- mantenere contatti e collaborare con Associazioni che perseguano gli stessi fini, con le istituzioni e gli organi di competenza;
- svolgere in campo provinciale e locale, ogni ed eventuale azione connessa al conseguimento dei suoi scopi e intraprendere tutte le iniziative che a questo fine appaiono utili e proficue;
- aderire alla Federazione Italiana Cuochi, da qui in avanti denominata F.I.C. ed alla Unione Cuochi Regione Sardegna, da qui in avanti denominata U.C.R.S., accettandone i relativi statuti e regolamenti, nonché direttive e partecipare attivamente con i propri rappresentanti alle attività nazionali e regionali.

i) Svolgere eventuali attività commerciali occasionali, connesse alle attività istituzionali come prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasioni di spettacoli, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva, vendita utilizzo marchio, prestazioni d'opera per promuovere i prodotti, realizzazione di spettacoli, vendita al pubblico in occasioni di manifestazioni, corsi di cucina, concorsi e rassegne, organizzazione di viaggi di studio, corsi di formazione a pagamento, apertura del sito internet con vendita di spazi pubblicitari e tante altre possibili attività connesse alle attività istituzionali.

ART. 5 Associati: diritti

Gli Associati:

- A) hanno diritto alle prestazioni e servizi resi dalla F.I.C., dalla U.C.R.S. e dalla A.C.P.C. senza alcuna limitazione anche in caso di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- B) sono ammessi alla partecipazione attiva nell'amministrazione della A.C.P.C.
- C) hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' A.C.P.C., secondo le modalità indicate negli articoli successivi
- D) hanno diritto ad esprimere il proprio parere con voto segreto o meno all'Assemblea Generale, nella misura di un voto per Associato.

ART. 6 Associati: obblighi

Gli Associati sono tenuti:

- A) all'osservanza scrupolosa del presente Statuto;
- B) al versamento della quota associativa che comprende la quota di spettanza alla U.C.R.S. ed alla F.I.C., come pure altri eventuali contributi che saranno determinati annualmente dall'Assemblea degli iscritti a norma del presente statuto. Le modalità di versamento saranno dettate dal regolamento interno di applicazione del presente Statuto. La quota o il contributo associativo è intransmissibile e non può essere in ogni caso rivalutata;
- C) a prestare, se richiesti, la loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7 Associati: categorie

Gli Associati si suddividono in:

- A) **Onorari** – possono essere nominati Soci Onorari tutti coloro che, per particolare attività ed aiuti costituenti benemerita, ne siano ritenuti meritevoli dalla A.C.P.C. La nomina viene proposta all'Assemblea Generale Ordinaria e votata a maggioranza semplice. La nomina deve essere ratificata dall'U.C.R.S. La F.I.C. prende atto di tale nomina. Gli associati onorari sono nominati a vita.
- B) **Effettivi** – Gli associati effettivi si suddividono in, professionisti, allievi e sostenitori.

- 1) **Professionisti**: tutti coloro che esercitano o hanno esercitato la professione di cuoco come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego nella provincia di Cagliari o vi abbiano la propria residenza e ne facciano domanda all'associazione.
- 2) **Allievi** – possono essere soci Allievi tutti gli studenti che frequentano corsi di cucina in scuole alberghiere di ogni ordine e grado che ne facciano domanda tramite le rispettive sedi di appartenenza. Possono peraltro partecipare con possibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli Associati Effettivi.
- 3) **Sostenitori** – possono essere Soci Sostenitori tutti coloro ritenuti tali dall' A.C.P.C per particolari meriti. Gli Associati Sostenitori possono partecipare come uditori, con possibilità di intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli Associati Effettivi.

ART. 8 Associati: perdita requisiti

La qualità di associato si perde:

- A) per dimissioni; Da presentarsi in forma scritta al Presidente A.C.P.C. in carica, a mezzo di R/R. Nessun rimborso è dovuto dalla A.C.P.C. in caso di dimissioni.
- B) per morosità; Per morosità viene inteso il mancato rinnovo della iscrizione annuale all' A.C.P.C. come previsto da ART. 6 comma B.
- C) per indegnità; Il provvedimento di radiazione per indegnità viene assunto dal Consiglio Direttivo dell' A.C.P.C, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Direttivo, l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di decisione del Consiglio medesimo. Ove la decisione del Collegio dei Probiviri contrasti con quella del Consiglio Direttivo, la questione deve essere inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale degli iscritti, che deciderà in merito, a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9 Organi A.C.P.C.

Gli Organi della A.C.P.C sono:

- A) l'Assemblea Generale degli iscritti (ordinaria o straordinaria)
- B) Il Consiglio Direttivo
- C) La Presidenza
- D) Il Collegio dei Sindaci Revisori
- E) Il Collegio dei Probiviri

ART. 10 Assemblea Generale. norme

L'Assemblea Generale degli iscritti (ordinaria o straordinaria) è composta da tutti associati iscritti nell'esercizio 1 Gennaio/31 Dicembre dell'anno sociale precedente. Possono partecipare come uditori tutti i nuovi iscritti dell'anno in corso, hanno diritto di voto trascorso sei mesi dalla data di iscrizione.

I Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali sono eletti dalle Assemblee Generali degli iscritti alla A.C.P.C in ragione di 1 (uno) delegato ogni 50 (cinquanta) associati in regola con l'iscrizione.

L'A.C.P.C ha diritto, come tutte le altre Associazioni iscritte presso la F.I.C., nell'Assemblea generale dei Delegati F.I.C. ad un Delegato ogni 50 (cinquanta) associati in regola con il versamento della quota associativa, facendo una media degli associati degli ultimi tre anni.

L'Assemblea Nazionale dei Delegati si riunisce almeno una volta all'anno, entro 2 (due) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale (fine Febbraio).

Essa si riunisce altresì qualora lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale o quando ne faccia richiesta un numero di iscritti pari a due terzi (2/3).

ART. 11 Assemblea Generale: convocazione

L'Assemblea Generale degli associati viene convocata dal Consiglio Direttivo con lettera ordinaria diretta/ via fax o via mail ed inviata ai singoli associati indicativamente 20 (giorni) giorni prima della data fissata per la riunione. La stessa convocazione sarà inoltrata per conoscenza alla U.C.R.S.

ART. 12 Assemblea Generale: regolamentazione

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente effettivo dell' A.C.P.C, in mancanza dal Vice Presidente Vicario, in mancanza dal consigliere anagraficamente anziano.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno la metà, più uno, degli iscritti.

In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da un altro associato. Nessun associato può

comunque essere titolare di più di tre deleghe.

Le deleghe per l'Assemblea Generale degli iscritti si ritengono valide solo se presentate per iscritto con firma del delegante e controfirmate poi dal Presidente.

ART. 13 Assemblea Generale Ordinaria

Spetta all'Assemblea Generale Ordinaria:

- A) Approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
- B) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- C) Nominare i Consiglieri tra gli stessi associati, per formare il Consiglio Direttivo della A.C.P.C.;
- D) Destituire il Consiglio Direttivo della A.C.P.C.;
- E) Nominare il Presidente, tra gli stessi associati, a maggioranza semplice;
- F) Destituire Presidente;
- G) Nominare il Presidente Onorario nelle modalità previste dall'ART. 7 comma A;
- H) Nominare Soci Onorari nelle modalità previste dall'ART. 7 comma A;
- I) Nominare il Presidente Vicario tra gli stessi associati, a maggioranza semplice;
- J) Nominare il Collegio dei Probiviri;
- K) Nominare il Collegio dei Sindaci Revisori;
- L) Deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
- M) Determinare annualmente l'importo della quota associativa di spettanza alla stessa A.C.P.C., visto che le quote di spettanza alla F.I.C. ed alla U.C.R.S sono determinate dalle competenti Assemblee dei Delegati Nazionali e Regionali nell'anno precedente;
- N) Determinare in linea generale l'attività associativa;
- O) Deliberare in merito all'ART. 2 comma B
- P) Approvare il regolamento interno e le eventuali modifiche dello stesso
- Q) Deliberare per quanto di sua competenza a norma dell'ART.8 comma C

ART. 14 Assemblea Generale Straordinaria

Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria:

- A) approvare e modificare lo Statuto dell' A.C.P.C.
- B) deliberare lo scioglimento dell' A.C.P.C.;
- C) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento, determinandone i poteri

ART. 15 Consiglio Direttivo: norme

- A) Il Consiglio Direttivo dell' A.C.P.C. viene eletto dall'Assemblea degli Associati ed è da questa parimenti fissato il numero dei suoi Consiglieri.
- B) I Consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- C) Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, (per causa di forza maggiore , per dimissioni , per 3 assenze consecutive alle riunioni del direttivo) il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale. I Consiglieri nominati successivamente scadono, come gli altri, alla fine del quadriennio in corso.
- D) Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri, comporta le dimissioni dell'intero Consiglio. In questo caso si renderà necessario convocare, entro tre mesi, l'Assemblea generale, al fine di provvedere all'elezione del nuovo Consiglio.
- E) Il Consiglio si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, ed ogni qualvolta egli lo reputi opportuno.
- F) Il Presidente è peraltro tenuto a convocare il Consiglio, entro venti giorni, su eventuale richiesta di almeno



un terzo dei Consiglieri.

- G) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente
- H) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri in carica.
- I) In caso di parità nelle deliberazioni, prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 16 Consiglio Direttivo: mansioni

Il Consiglio è l'organo direttivo permanente dell'A.C.P.C. e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea generale degli Associati, spettandogli tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- A) Elegge il Segretario anche fra persone estranee al Consiglio o alla categoria, a maggioranza semplice;
- B) Elegge il Tesoriere fra i suoi membri, a maggioranza semplice;
- C) Elegge se ritiene necessario uno o più vice Segretari anche fra persone estranee al Consiglio o alla categoria, a maggioranza semplice;
- D) Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- E) Predisporre in caso di raccolta pubblica di fondi un apposito rendiconto contabile che illustri con trasparenza le entrate e le spese sostenute .
- F) Predisporre nel caso di attività di tipo commerciale un rendiconto economico - finanziario
- G) Dà corso alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- H) Delibera, per quanto di sua competenza, sulla decadenza degli Associati a norma dell'ART.8 comma C.;
- I) Predisporre un regolamento interno di tutta l'attività della A.C.P.C.. senza che lo stesso sia in contrapposizione ai regolamenti interni della F.I.C. e della U.C.R.S
- L) Predisporre ed attua ogni funzione atta a conseguire gli scopi di cui all'ART.2 comma A,B,C,D,E,F,G;
- M) Mantiene aggiornati:1) Il libro elenco degli associati 2) Il libro verbali delle assemblee e riunioni 3) Il libro mastro (facoltativo) 4) il libro inventari (facoltativo) .

ART. 17 Il Presidente

Il Presidente:

- A) Rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi.
- B) Viene eletto nelle modalità previste dall'ART. 13 comma E.
- C) Dura in carica quattro anni.
- D) Non può ricoprire l'incarico oltre due mandati consecutivi.
- E) Deve obbligatoriamente corrispondere ai requisiti richiesti nell'ART.7 comma B paragrafo 1.
- F) Presiede le Assemblee Ordinaria o Straordinaria dell' A.C.P.C.
- G) Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- H) In caso di sua assenza o impedimento, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente Vicario.
- I) La firma e la rappresentanza del Vice Presidente Vicario fa piena prova rispetto a terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 18 Il Segretario

Il Segretario:

- A) viene eletto come da ART. 16 comma A
- B) svolge i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo
- C) deve partecipare ai lavori di tutte le riunioni istituzionali dell' A.C.P.C.
- D) è tenuto ad aggiornare il libro dei verbali ed il libro elenco associati

ART. 19 Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- A) viene eletto come da ART. 16 comma B
- B) spetta di svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo
- C) spetta la tenuta dei libri contabili

ART. 20 I Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori:

- A) è nominato dall'Assemblea Generale degli iscritti
- B) dura in carica quattro anni
- C) è composto da tre membri, di cui due effettivi e un supplente
- D) i suoi membri possono essere sia associati che soggetti estranei alla categoria
- E) i suoi componenti possono essere rieleggibili
- F) i suoi membri non possono ricoprire altre cariche previste nel presente statuto
- G) nomina tra i suoi membri il presidente
- H) mantiene aggiornato il libro verbali delle riunioni del Collegio
- I) spettano i compiti di controllo e vigilanza

ART. 21 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri:

- A) è nominato dall'Assemblea Generale degli iscritti
- B) dura in carica quattro anni
- C) è composto da tre membri, di cui due effettivi e un supplente
- D) i suoi membri possono essere sia associati che soggetti estranei alla categoria
- E) i suoi componenti possono essere rieleggibili
- F) i suoi membri non possono ricoprire altre cariche previste nel presente statuto
- G) nomina tra i suoi membri il presidente
- H) mantiene aggiornato il libro verbali delle riunioni del Collegio
- I) spettano i poteri di giudizio su qualsiasi controversia concernente l'interpretazione del presente statuto

ART. 22 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari della A.C.P.C. sono costituiti da:

- A) donazioni, legati, contributi privati;
- B) sovvenzioni o contributi di Enti pubblici;
- C) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- D) redditi patrimoniali o proventi derivanti da iniziative sociali;
- E) beni mobili ed immobili di proprietà della A.C.P.C. o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
- F) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

E' fatto espresso divieto di distribuire in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'A.C.P.C., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Se ne desume che ogni carica associativa è prestata a titolo completamente gratuito. Viene unicamente riconosciuto un contributo per le spese effettivamente sostenute e documentate da associati che prestino la loro opera per scopi preventivamente stabiliti dall'A.C.P.C. e deliberati dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 Chiusura esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2010.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio dell'A.C.P.C. ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli iscritti, come da ART. 13 comma B, nel rispetto delle norme previste dall'ART 12. Nel caso di attività non solo istituzionale ma anche commerciale si dovrà redigere un rendiconto che riassume tutte le informazioni di carattere economico – finanziario riguardanti gli aspetti sia istituzionale sia commerciali, tale rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio dal consiglio direttivo e portato all'assemblea generale alla prima convocazione.

ART. 24 Modifiche statuto

Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea Generale straordinaria degli associati, come da ART.14 comma A, è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno i due terzi (2/3) di questi.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 25 Scioglimento

Lo scioglimento della A.C.P.C. è deliberata dall'Assemblea Generale straordinaria degli associati, come da ART.14 comma B, con voto favorevole di almeno tre quinti (3/5) di questi. In caso di approvazione l'Assemblea provvederà ad attuare la regolamentazione dell'ART.14 comma C.

Il patrimonio della A.C.P.G. dovrà essere devoluto in caso di scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 Altre disposizioni

Per quanto non previsto espressamente da questo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

ART. 27 Libri

La A.C.P.C. terrà, a cura del Consiglio Direttivo:

- un libro elenco Associati come da ART.18 comma D;
- un libro verbali Assemblee e Riunioni come da ART.18 comma D;
- un libro delle Entrate ed Uscite come da ART.19 comma C.

A cura del Collegio dei Sindaci Revisori sarà tenuto un libro verbali delle deliberazioni del Collegio stesso come da ART.20 comma H

A cura del Collegio dei Probiviri sarà tenuto un libro verbali delle deliberazioni del Collegio stesso come da ART.21 comma H.

Gli Associati avranno diritto di esaminare i suddetti libri e di ottenerne estratti a proprie spese.

Le risultanze dei detti libri faranno piena prova nei rapporti tra Associati e nei confronti di terzi.

